

# SCHEDA PROCEDIMENTI PENALI PER CRIMINI DI COLLABORAZIONISMO

## COLLOCAZIONE ARCHIVISTICA

AdS Torino - Sezioni Riunite, Corte d'Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 244

Istoreto - Fondo sentenze magistratura piemontese (sentenza).

## SEZIONE 1: ESTREMI DEL PROCEDIMENTO

### ORGANO GIUDICANTE / SENTENZA

**Autorità giudiziaria: Corte d'Assise Straordinaria di Torino – Sez. 3°**

Composizione del Collegio:

Presidente: Dott. Enrico Livio

Giudici popolari: Alessandro Camuffo Cattani, Filippo Della Casa, Albino Monticelli, Italo Malberti

Procura del Re di Torino:

P.M.: Avv. Giulio Colombo

N. fascicolo: RG. N.254/1945

**Sentenza: n. 163 del 18.12.1945**

### IMPUTATI

Numero complessivo imputati: 1

Tot. uomini: n. 1

Tot. donne: n. 0

**Imputato n.1: Ferdinando Tosini**

Genere: uomo

Data e luogo di nascita: 15.01.1923 - Milano

Residenza: Sepio Carbonate (CO), via Roma n. 6

Cittadinanza: italiana

Stato civile: coniugato

Fascia d'età al momento del fatto: 20-30

Rapporti con il Pnf: dato non disponibile

Rapporti con il Pfr: non iscritto

Occupazione: tipografo

Status: sergente nel Rap

### PARTI LESE

Numero complessivo parti lese: 6

Tot. uomini: n. 4

Tot. donne: n. 2

Tot. collettività: n. 0

Tot. tipologia (status): 2 civili, 4 partigiani

**Parte lesa n. 1: Giuseppe Marrapodi**

Genere: uomo  
Data e luogo di nascita: 26.09.1921 - Locri (RC)  
Residenza: Torino  
Cittadinanza: italiana  
Fascia d'età al momento del fatto: 20-30  
Occupazione: agente di PS  
Status: partigiano  
Altri dati biografici: destinatario provvedimenti di polizia

**Parte lesa n. 2: Mario Marrapodi**

Genere: uomo  
Residenza: Torino  
Cittadinanza: italiana  
Status: partigiano  
Altri dati biografici: arrestato

**Parte lesa n. 3: Emma Marrapodi**

Genere: donna  
Data e luogo di nascita: 01.05.1924 - Locri  
Residenza: Torino  
Cittadinanza: italiana  
Fascia d'età al momento del fatto: 20-30  
Occupazione: casalinga  
Status: civile  
Altri dati biografici: destinataria provvedimenti di polizia

**Parte lesa n. 4: Nevia Grottan**

Genere: donna  
Data e luogo di nascita: 10.05.1926 - Pola (Croazia)  
Residenza: Torino  
Fascia d'età al momento del fatto: fino a 20  
Occupazione: artigiana  
Status: civile  
Altri dati biografici: destinataria provvedimenti di polizia

**Parte lesa n. 5: Mario Peguti**

Genere: uomo  
Data e luogo di nascita: Bergamo  
Residenza: Torino  
Cittadinanza: italiana  
Fascia d'età al momento del fatto: 20-30  
Occupazione: operaio  
Status: partigiano  
Altri dati biografici: arrestato

**Parte lesa n. 6: Romeo Pasetti**

Genere: uomo  
Data e luogo di nascita: Torino  
Residenza: Torino  
Cittadinanza: italiana  
Fascia d'età al momento del fatto: 20-30  
Occupazione: professionista  
Status: partigiano  
Altri dati biografici: arrestato

**PRINCIPALI FATTI CONTESTATI NEL PROCESSO**

Data e luogo del fatto: dal marzo 1944 sino alla Liberazione, Torino.

Tipologia: perquisizioni, arresti

Descrizione sintetica: accusato di aver collaborato con il tedesco invasore arruolandosi nel Rap ed effettuando una perquisizione nell'abitazione di Giuseppe Marrapodi e procedendo all'arresto di Mario Marrapodi e altri partigiani; è inoltre accusato di essersi introdotto nell'abitazione di Giuseppe Marrapodi armato e contro la sua volontà; infine è accusato di aver, con più azioni consecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con due individui rimasti sconosciuti, privato della libertà personale Mario Marrapodi e altre tre persone non identificate.

## **SEZIONE 2: DENUNCIA, ARRESTO, INDAGINI.**

### **Denuncia:**

Tipologia: collettiva

Data: 18.10.1945

Autorità ricevente: ufficio del PM presso la Cas di Torino

Nominativo / Autorità denunciante: Questura di Torino

Tipologia denunciante: autorità italiana

Sintesi denuncia: si denuncia Ferdinando Tosini per appartenenza al Rap e perquisizione ai danni di Giuseppe Marrapodi.

È presente una denuncia di Giuseppe Marrapodi che accusa il Tosini di aver effettuato una perquisizione nella sua abitazione.

### **Arresto:**

Data e luogo: 07.09.1945, Mozzate (Como)

Autorità procedente: Questura di Como

Sintesi verbale: collaborazionismo

### **Indagini / Attività antecedenti al dibattimento:**

Interrogatorio di PG (02.10.1945 presso gli uffici politici della Questura di Torino):

Dichiara che nel marzo del 1944, non avendo aderito alla chiamata alle armi, fu fermato dai Carabinieri e diretto al Distretto militare di Como. Venne destinato alla compagnia provinciale di Como e poi trasferito a Brescia, dove fu assegnato al 1° Battaglione Rap. Nel settembre del 1944 fu trasferito al Comando Rap di Torino e destinato alla mensa. Dopo una breve licenza fu assegnato come furiere presso la Compagnia mista Genio Rap. Nega di aver partecipato a rastrellamenti. Ammette di essersi recato, su ordine del comando, con un altro sergente e altri due soldati a casa del Marrapodi per effettuare una perquisizione. Nega di aver minacciato la sorella del Marrapodi di tornare per portare via i suoi fratelli; dichiara che il collega disse alla sorella che sarebbero tornati, pregandola di dire al fratello di farsi trovare in casa per l'interrogatorio. Nega di aver parlato male dei partigiani. Ammette che la moglie apparteneva alla Saf ma dichiara che né lei né lui si iscrissero al Pfr.

Interrogatorio del PM (24.10.1945 presso le carceri giudiziarie di Torino):

Conferma l'interrogatorio precedente. Dichiara che l'ordine della perquisizione della casa del Marrapodi venne da un capitano del Rap che gli aveva detto che due degli appartenenti alla famiglia Marrapodi erano partigiani. Dichiara che la perquisizione ebbe esito negativo e nulla venne asportato dalla casa. Dichiara che il fratello del Marrapodi, Mario, venne arrestato da un suo collega e liberato per sua intercessione. Aggiunge che nei 10 giorni di assenza dal comando si era recato ad Alba per portare dei viveri ma aveva dovuto fermarsi a Bra perché Alba era circondata da partigiani.

Audizione testimoni:

Teste 1: Giuseppe Marrapodi (01.10.1945 avanti PG)

Dichiara che nel febbraio del 1945 il Tosini, accompagnato da altri due appartenenti al Rap armati di mitra, si presentò nella sua abitazione ed effettuò una perquisizione allo scopo di trovare armi. Riferisce che il Tosini era suo vicino di casa e che fino a quel momento non vi

erano stati motivi di astio. Afferma che nonostante la perquisizione non avesse dato risultati, il Tosini minacciò la sorella che sarebbe tornato per arrestare i suoi fratelli. Dichiarò che la moglie del Tosini, Albina Vermiglio, era un'ausiliaria e vestiva la divisa. Aggiunge che sul tram, insieme a un suo amico, tale Mandelli, udì il Tosini e la moglie insultare i partigiani e dire di averne catturato uno e "conciato per bene". Dichiarò che nel marzo del 1945 il Tosini si assentò 10 giorni e afferma di essere certo e che si fosse recato a partecipare ai rastrellamenti che si svolgevano a Chieri o ad Alba in quel periodo.

Sentito anche dal PM (27.10.1945): dichiara che il Tosini era prepotente e aggressivo, e che talvolta fermava i tram, faceva scendere tutti, e obbligava i tramvieri ad accompagnarlo dove doveva andare. Dichiarò di essere comandante della VI Divisione Alpina Canavesana. Tornato a casa per qualche giorno, incontrò la Vermiglio e, parlando delle condizioni economiche della famiglia, le confessò di tenere in casa 5 quintali di grano e altri generi alimentari. Il giorno dopo il Tosini e 3 militi armati di mitra effettuarono una perquisizione a casa sua, dove era presente solo la sorella. Poiché il Tosini trovò un armadio pieno di generi alimentari, e voleva portare via tutto, il fratello Mario, che nel frattempo era giunto a casa, si oppose. Per questo venne arrestato e in seguito rilasciato in giornata.

Teste 2: Attilio Mandelli (27.10.1945 avanti PM)

Dichiara che il Tosini era un fascista sfegatato. Afferma di aver udito una conversazione tra lui e la moglie in cui il Tosini si vantava di aver partecipato a un rastrellamento e parlava male dei partigiani. Dichiarò che la sorella del Marrapodi andò da lui a piangere dopo la perquisizione, dicendo che il fratello Mario era stato arrestato. Riferisce che la moglie del Tosini era ausiliaria ma che non gli risulta che abbia fatto del male a qualcuno; se avesse voluto infatti avrebbe potuto denunciarlo come antifascista e ascoltatore di Radio Londra.

Teste 3: Emma Marrapodi (29.10.1945 avanti PM)

Dichiara che nel febbraio del 1945 il Tosini si presentò a casa sua con altri 2 individui per effettuare una perquisizione. Afferma che i militi buttarono tutto all'aria e che il Tosini dimostrò di essere il capo gruppo. Finita la perquisizione, i militi portarono via il fratello più giovane, che era giunto a casa durante la perquisizione, che fu poi rilasciato. Dichiarò che questi per lo spavento si ammalò gravemente di cuore. Dichiarò che i militi le dissero che sarebbero tornati per conoscere anche gli altri fratelli, sospettati di essere partigiani. Tornarono a mezzanotte trovando solo quello più vecchio e poi non vennero più. Dichiarò che durante la perquisizione c'era in casa una sua amica, Nevia Grottan, la quale fu costretta ad accompagnare i militi nella sua abitazione e subì anch'essa una perquisizione, durante la quale le venne requisito mezzo chilo di zucchero.

Teste 4: Albina Vermiglio (31.10.1945 avanti PG)

Dichiara che con la famiglia Marrapodi ci furono sempre buoni rapporti e che lei era a conoscenza del fatto che erano partigiani. Dichiarò che il giorno dopo la perquisizione Mario Marrapodi andò da lei per ringraziare il marito di averlo fatto scarcerare in giornata. Dichiarò che il marito non si allontanò mai da Torino mentre era in servizio.

Teste 5: Nevia Grottan (01.11.1945 avanti PG)

Dichiara che nel febbraio del 1945 mentre si trovava a casa dell'amica Emma Marrapodi si presentò il Tosini accompagnato da 3 militi per effettuare una perquisizione. Afferma che il fratello Mario, che era in casa, fu arrestato, mentre lei fu costretta ad accompagnare i militi a casa sua dove uno di questi, tale Rino Pasqualino, effettuò una perquisizione e prelevò mezzo kg di zucchero. Mentre avveniva la perquisizione, gli altri militi procedevano all'arresto di altri 3 giovani della casa che vennero accompagnati al comando del Rap insieme a Mario Marrapodi. Afferma che il Tosini voleva arrestare anche lei ma che alla fine fu rilasciata.

Scritti difensivi:

Lista di testimoni a discarico attraverso la quale l'avvocato intende dimostrare che il Tosini era antifascista e di indole buona e mite.

### **SEZIONE 3: IL PROCESSO.**

#### **IMPUTAZIONI**

Imputazioni:

Capo 1°: collaborazionismo politico art. 58 cpmg

Capo 2°: violazione di domicilio in concorso art. 110 614 cp

Capo 3°: sequestro di persona in concorso aggravato art 81 110 605 cp

Descrizione:

Capo 1°: imputato di collaborazionismo politico per aver collaborato con il tedesco invasore arruolandosi nel Rap ed effettuando una perquisizione, in concorso con due individui sconosciuti, nell'abitazione di Giuseppe Marrapodi e procedendo all'arresto di Mario Marrapodi e altri partigiani.

Capo 2°: imputato di violazione di domicilio in concorso per essersi introdotto nell'abitazione di Giuseppe Marrapodi armato e contro la sua volontà.

Capo 3°: imputato di sequestro di persona in concorso per aver, con più azioni consecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con due individui rimasti sconosciuti, privato della libertà personale Mario Marrapodi e altre tre persone non identificate.

Aggravanti: reato continuato 81 cp

Concorso: due individui non identificati

Posizione processuale: detenuto, costituito in giudizio

Difesa: Avv. Lorenzo Giordano e Eugenio Giordano (di fiducia).

## DIBATTIMENTO

Data apertura dibattimento: 18.12.1945

Data chiusura dibattimento: lo stesso giorno

### **Interrogatorio dell'imputato:**

Conferma i precedenti interrogatori. Nega che la perquisizione fosse stata una sua iniziativa per rinvenire generi alimentari, e afferma che l'ordine arrivò da un capitano in seguito a una lettera che denunciava i Marrapodi come partigiani. Nega di essere stato lui a dirigere l'operazione. Dichiarò che Emma Marrapodi non era sola in casa, e che fu Mario Marrapodi ad aprire la porta. Dichiarò che fu il sergente che era con lui, tale Marocco, a proporre di portare via i generi alimentari trovati nell'armadio e che lui si era opposto.

### **Esame dei testimoni:**

Teste n. 1: Giuseppe Marrapodi (citato dal PM)

Tipologia: parte lesa

Sintesi deposizione: conferma quanto dichiarato in istruttoria. Dichiarò che dopo la perquisizione incontrò altre volte il Tosini in tram, il quale però non lo fermò mai.

Teste n. 2: Attilio Mandelli (citato dal PM)

Tipologia: soggetto terzo

Sintesi deposizione: conferma quanto dichiarato in istruttoria.

Teste n. 3: Nevia Grottan (citata dal PM)

Tipologia: parte lesa

Sintesi deposizione: Dichiarò che durante la perquisizione comandava l'operazione il sergente Marocco e fu lui che mise all'aria la casa. Dichiarò che il Tosini si oppose alla requisizione dei generi alimentari.

Teste n. 4: Nino Marasciulo (citato dalla difesa)

Tipologia: soggetto terzo

Sintesi deposizione: dichiarò di non conoscere il Tosini e afferma di conoscere la moglie, che fu

cacciata da via Asti perché si rifiutò di giurare.

Teste n. 5: Giuditta Mandelli (citata dal PM)

Tipologia: soggetto terzo

Sintesi deposizione: dichiara di aver saputo della perquisizione ma di non essersene interessata.

Teste n. 6: Mario Peguri (citato dal PM)

Tipologia: parte lesa

Sintesi deposizione: dichiara che mentre si trovava in un caffè insieme all'amico Moretti e un altro, entrarono il Tosini, il Marrano e un terzo repubblicano che gli fecero alzare le mani e, dopo averli perquisiti, li avevano portati in Questura. Dopo due ore vennero rilasciati. Dichiara che il comandante era il Marocco. Dichiara che insieme a loro c'era anche Mario Marrapodi. Dichiara che poiché non erano stati trattati male invitarono la sera il Tosini e il Marocco a bere con loro.

Teste n. 7: Romeo Pasetti (citato dal PM)

Tipologia: parte lesa

Sintesi deposizione: dichiara di essere stato fermato da 3 repubblicani armati mentre si trovava in un caffè. Afferma che l'operazione era comandata dal Marocco. Poche ore dopo furono rilasciati e invitarono il Tosini e il Marocco a bere in un caffè. Dichiara che il Marocco era prepotente e spavaldo mentre il Tosini stava in disparte.

## CONCLUSIONI DELLE PARTI

**Conclusioni del PM:** assolversi per insufficienza di prove in relazione all'art. 58 cpmg; condannarsi con le attenuanti in relazione all'art. 614 cp

**Conclusioni della difesa:** assolversi l'imputato dall'imputazione di cui all'art. 58 cpmg perché il fatto non costituisce reato, previa audizione, in ogni caso del teste Ruta, assente perché malato; assolversi l'imputato dall'imputazione di violazione di domicilio perché il fatto non costituisce reato; in subordine concedersi al Tosini la non iscrizione sul casellario giudiziale.

## SENTENZA

### Esito:

Condanna: la Corte ritiene l'imputato colpevole di un unico delitto di collaborazionismo politico e così conglobati i tre capi di imputazione lo condanna alla reclusione per 4 anni e 6 mesi

Sanzioni accessorie: interdizione dai pubblici uffici per 5 anni e pagamento delle spese processuali

**Attenuanti:** 62 bis cp e 114 cp

**Derubricazione:** collaborazionismo politico art. 58 cpmg

**Motivazioni della sentenza:** la perquisizione e gli arresti accertati in dibattimento integrano gli estremi, materiale e morale, del delitto di collaborazionismo. La partecipazione all'atto di perquisizione per rintracciare le armi destinate ai partigiani e l'arresto delle persone sospettate tali rientrano nella lotta attiva antipartigiana e comprovano che il Tosini, non soltanto rivestiva il grado di sergente nel Rap, ma prendeva di fatto parte attiva nella lotta, che rientrava indubbiamente nei disegni politici nel nemico. La Corte ritiene che sia stato il Tosini stesso a disporre la perquisizione a casa dei Marrapodi, che lui conosceva come partigiani. L'imputato si difende dicendo di essere stato comandato dai suoi superiori, ma l'esecuzione di un ordine illegittimo, che la Corte ritiene potesse sindacare, dato il fatto della conoscenza e dell'abitazione nello stesso caseggiato, non vale a scriminare l'azione dolosa. Il Tosini viene riconosciuto colpevole del reato di collaborazionismo, che assorbe in sé anche gli altri capi d'imputazione. La collaborazione del Tosini non ha avuto gravi conseguenze ed è di minima importanza, per

questo motivo la Corte ritiene di poter concedere le attenuanti di cui agli art. 62 bis cp e 114 cp.

#### **SEZIONE 4: IMPUGNAZIONI / GIUDIZIO DI RINVIO**

**Ricorso avanti Corte di Cassazione di Roma:**

Data: 04.01.1946

Promosso da:

Avv. Eugenio Giordano e Riccardo Calderera

Sintesi dei motivi di impugnazione: la Corte non ha accolto, senza motivare, la richiesta di citazione del teste Ruta, chiamato a testimoniare il fatto che il Tosini fu comandato a eseguire la perquisizione. Inoltre la Corte ha ritenuto che il Tosini dovesse e potesse sindacare l'ordine senza spiegare come. È emerso inoltre che chi comandava le operazioni e dimostrava arroganza era il sergente Marrocco a cui il Tosini obbediva. Egli inoltre si oppose al saccheggio di viveri e fece rilasciare Mario Marrapodi.

**Sentenza Corte di Cassazione:**

N.:

Data: 09.09.1946

Esito: annullamento senza rinvio

Sintesi della sentenza / principi di diritto: estinto il reato per amnistia

#### **SEZIONE 5: ESECUZIONE DELLA PENA**

**Carcerazione preventiva:**

da 07.09.1945 a 18.12.1945

**Pena:**

dal 18.12.1945 al 09.09.1946

**Provvedimenti di clemenza:**

Durata prevista della detenzione: 4 anni e 6 mesi

Durata effettiva della detenzione: 9 mesi

#### **SEZIONE 6: ALTRE INFORMAZIONI SUL PROCESSO**

##### **NOMINATIVI CITATI NEL PROCESSO**

Rino Pasqualino (milite nel Rap)  
sergente Marocco (sergente nel Rap)

##### **NOTE STORICHE E RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI**

Il Rap (Raggruppamento anti partigiani) era un reparto dell'esercito destinato alla repressione della Resistenza.

##### **NOTE GIURIDICHE**



**Redazione:** Barbara De Luna  
**Revisione:** Chiara Colombini

*Cassazione*

45

(158)

Data 18-XII-1945

In nome di ~~UMBERTO DI SAVOIA~~

Principe di Piemonte - Luogotenente Generale del Regno

~~La Corte~~ **Strordinaria di Assise di Torino**  
**LA 3<sup>a</sup> SEZIONE SPECIALE CORTE**

~~Sezione~~

N. 254/45R. Gen.

composta degli ill.mi Signori:

*Dott. Enrico Lirio*

*Carnuffo-Cattani Alessandro (avv<sup>to</sup>)*

*Della Casa rag. Filippo*

*Monticelli rag. Albino*

*Malberti Thale*

Presidente

Giurato

*Fatto estratto  
4 gennaio 1946  
H. Caporali*

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa penale contro

**TOSINI FERDINANDO** di Domenico e di Cordaro Anna-  
ziata, nato a Milano il 15/1/1923, domiciliato a  
a Sepio Carbonati (Como) Via Roma N°6. - Presente -  
Detenuto dal 7/9/1945 =

**I M P U T A T O**

a) del delitto p.e p. dagli art.5 D.L.L. 27/7/1945  
N°159 - 5 D.L. 22/4/1945 N°142 in relazione Art.  
58 O.P.M.G. per avere collaborato col tedesco inva-  
sore arruolandosi nel R.A.P. ed effettuando una per-  
quisizione nell'abitazione di Marrapodi Giuseppe e  
procedendo all'arresto di Marrapodi Mario e di al-  
tri giovani patrioti;

*3 copie*

b) del delitto p.e.p. dall'art. 110 - 614 p. ed int. parte C.P. per essersi in Torino, in giorno imprecisato del mese di febbraio 1945 in concorso con altre due persone rimaste sconosciute - introdotto nell'abitazione di Marrapodi Giuseppe contro la volontà dello stesso ed essendo palesemente armato;

a) del delitto p.e.p. dagli art. 81- 110- 605 C.P. per avere nelle medesime circostanze di tempo e luogo al precedente capo-private con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso in concorso con due individui rimasti sconosciuti, della libertà personale Marrapodi Mario ed altre tre persone non identificate.-

La Corte, in seguito all'odierno, pubblico dibattimento, ritiene in fatto ed in diritto :

Tosini Ferdinando, ventiduenne, incensurato, sergente presso il 1° batt. R.A.P., prima a Brescia, poi a Torino fino all'aprile 1945, con mansioni anche di furiere presso la mensa del Comando, è imputato di collaborazionismo, di violazione di domicilio ed arresti illegali in base ai seguenti fatti specifici :

Nel febbraio 1945 con un altro sergente e due soldati, tutti armati di mitra, si presentava all'abitazione di Marrapodi Giuseppe in via Bologna 141, sottostante all'abitazione dei suoi suoceri: l'appartamento veniva messo sossopra allo scopo di rinvenire armi; la sorella Marrapodi Emma riportava grande spavento, il fratello Mario veniva arrestato e tradotto in caserma; il Marrapodi Giuseppe non era presente e veniva ancora in seguito ricercato; le armi, che effettivamente i Marrapodi, partigiani, detenevano nascoste in cantina, non venivano reperite. Il Marrapodi Mario veniva rilasciato dopo qualche ora, ma per lo spavento provato si ammalava.

Prima di tradurre il M. Mario in caserma, Tosini e compagni procedevano in un caffè al fermo di altri due giovanotti, che pure,

quali sospetti partigiani, traducevano in caserma e che poi rilasciavano dopo qualche ora.

I denunciati imputavano al Tosini anche altri fatti, come la partecipazione al rastrellamento di Alba e di Chieri, che però con il tempo trovò il dibattimento confortato di prova.

Invece la perquisizione e gli arresti di cui sopra sono rimasti accertati ed integrano gli estremi, materiale e morale, del delitto di collaborazionismo all'imputato ascritto. Invero la partecipazione all'atto di perquisizione per rintracciare armi destinate ai partigiani e l'arresto di persone sospettate tali rientrano nella lotta attiva antipartigiana e comprovano che il Tosini, non soltanto rivestiva il grado di sergente nel R.A.P., ma prendeva di fatto parte attiva in questa lotta, che rientrava indubbiamente nei disegni politici del nemico, sia di quello esterno, il tedesco invasore, sia di quello interno, al primo assimilabile, il governo fascista repubblicano.

Ritiene la Corte che sia stato il Tosini stesso a disporre od a far disporre la perquisizione in casa dei Marrapodi, che egli, a mezzo della moglie, conosceva quali partigiani. Spacccone, prepotente e spavaldo ha voluto far vedere la sua autorità e nel contempo favorire i disegni politici del nemico; mentre avrebbe invece potuto valersi della sua stessa posizione per scongiurare il fatto.

Si difende l'imputato adducendo che fu comandato dai suoi superiori, ma l'esecuzione dell'ordine illegittimo, che la Corte ritiene dovesse e potesse sindacare, ed anzi scongiurare, dato il fatto della conoscenza e dell'abitazione nello stesso caserme, non vale a scriminare la sua dolosa azione.

Il Tosini deve essere perciò riconosciuto colpevole del delitto di collaborazionismo, che assorbe manifestamente anche i fatti ascritti come delitti a se stanti di violazione di domicilio e di arresti illegali.

La collaborazione del Tosini non ha avuto gravi conseguenze ed è di minima importanza, per cui la pena può stabilirsi nel minimo con le attenuanti degli art. 62 bis e II C.P., con tutte le altre conseguenze di legge.

P . . . M M

Ritiene Tosini Ferdinando colpevole di un unico delitto  
di collaborazionismo, ai sensi dell'art. 58 CPNG.

e 5 DLL. 27.7.1944 n°159, così conglobati i tre capi di  
imputazione;

V. art suddetti e 62 bis, 114, 29 C.P. e 483,  
488 c;p;p;

LO CONDANNA

alla pena della reclusione per anni 4 (quattro) e  
mesi 6 (sei), all'interdizione dai pubblici uffici  
per anni cinque ed al pagamento delle spese proce-  
suali.

Torino 18 Dicembre 1945

Il Presidente


*Livio Curcio*

Il Cancelliere

*Mario Rossi*

Presentata in Cancelleria, per il deposito,  
oggi: 28 dicembre 1945.

Il Cancelliere



*Officio*

La Corte di Cassazione con sentenza n. 9-1945  
dichiarò estinto il reato per Amnistia ed annullò, senza  
rinvio, la sentenza di condanna.  
Torino li 19-11-1945



Il Cancelliere

*Officio*